# AGENZIA PROVINCIALE PER LA RAPPRESENTANZA NEGOZIALE

L'anno 2011, il giorno  $\mathcal{A}\mathcal{A}$  aprile, alle ore  $\lambda 2.30$ , le parti rappresentate:

per la parte pubblica dall'Agenzia provinciale per la rappresentanza negoziale (A.P.Ra.N.) ai sensi della legge provinciale n. 7/97, rappresentata da:

dott. Aldo Duca - Presidente

per la delegazione sindacale, dai rappresentanti delle organizzazioni sindacali:

per la C.G.I.L. - Funzione pubblica

per la C.I.S.L. FPS

per la U.I.L. FPL - Enti locali

il seguente accordo stralcio di integrazione del vigente CCPL del personale del Comparto Ricerca.

CONVENGONO E SOTTOSCRIVONO

## ACCORDO STRALCIO DI INTEGRAZIONE DEL VIGENTE CONTRATTO COLLETTIVO PROVINCIALE DI LAVORO DEL PERSONALE DEL COMPARTO RICERCA.

### Art. 1 Entrata in vigore

1. Le disposizioni del presente accordo stralcio si applicano, fatta eccezione per quelle inerenti gli incarichi di cui al successivo art. 2, comma 1, a decorrere dall'1 settembre 2010.

### Art. 2 Incarichi aggiuntivi per il personale provinciale messo a disposizione della Fondazione E. Mach

- 1. Al personale della Provincia autonoma di Trento messo a disposizione della Fondazione E.Mach possono essere conferiti dalla Fondazione stessa incarichi di docenza e/o di supporto alla didattica nell'ambito di corsi di livello universitario organizzati direttamente dalla Fondazione o tramite la collaborazione con università e/o enti esterni (per i quali, in tale ultimo caso, i compensi sono erogati direttamente dalla Fondazione sulla base di apposite convenzioni ed intese), articolati nelle seguenti tipologie:
- incarichi di docenza con didattica frontale:
  - 1. insegnamento nell'ambito di corsi universitari formalmente istituiti;
  - 2. attività di insegnamento integrativa alla didattica frontale (seminari, lezioni specialistiche);
- incarichi di supporto alla didattica che prevedano:
  - 1. attività di assistenza al docente incaricato, durante le lezioni;
  - 2. attività di preparazione materiale o campioni, fuori dalle ore di lezione.
- 2. La Fondazione E.Mach può altresì conferire al personale di cui al comma 1:
- incarichi di docenza e/o di supporto alla didattica in corsi di istruzione, di formazione e di alta formazione organizzati dal Centro di Istruzione e Formazione della Fondazione stessa;
- incarichi di docenza nell'ambito di iniziative di formazione organizzate dalla Fondazione stessa, sia nel caso in cui le stesse siano rivolte al personale provinciale messo a disposizione che al personale alle dirette dipendenze della Fondazione.
- 3. Le disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo hanno effetto a decorrere dal secondo semestre dell'anno accademico 2008/2009.

## Art. 3 Modalità di svolgimento e compensi per gli incarichi

- 1. Gli incarichi aggiuntivi conferiti da parte della Fondazione E.Mach ai sensi del precedente art. 1 rientrano nell'attività di servizio.
- 2. La Fondazione E.Mach stabilisce, d'intesa con il Dipartimento della Provincia autonoma di Trento competente in materia di personale, l'entità dei compensi connessi allo svolgimento degli incarichi di cui al precedente comma 1 in misura omogenea con il corrispondente personale alle dirette dipendenze della Fondazione, entro il limite complessivo annuo di € 18.000,00.

## Art. 4 Incarichi esterni al rapporto di lavoro

1. In alternativa all'attribuzione degli incarichi aggiuntivi descritti al precedente art. 2 e previo accordo con i dipendenti interessati, resta ferma la possibilità per la Fondazione E.Mach di attribuire al personale provinciale messo a disposizione incarichi esterni all'attività di servizio.

2. In tal caso gli incarichi non rientrano nel rapporto di lavoro ed i compensi vengono stabiliti al momento dell'incarico e non rientrano nella retribuzione.

#### Art. 5 Pausa pranzo

- 1. Il comma 4 dell'art. 35 del Testo coordinato e modificativo del CCPL 2002-2005 di data 15.11.2005, come modificato dall'art. 13 del CCPL 2006/2009 dd. 23.9.2008, è sostituito dal seguente comma 4:
- "4. Fermi restando gli accordi vigenti, la durata minima della pausa pranzo è di 30 minuti.".

## Art. 6 Abrogazioni

1. Con l'entrata in vigore del presente accordo stralcio si intendono abrogate le disposizioni di cui all'Accordo decentrato dell'ex Istituto agrario di S. Michele a/Adige sottoscritto in data 2 aprile 2002 in applicazione degli artt. 67 e 32, comma 2, del Regolamento di organizzazione e per il personale dell'Istituto medesimo, come successivamente modificato ed integrato dall'Accordo decentrato di data 28 maggio 2003, mantenuto in vigore dalla Convenzione tra la Provincia autonoma di Trento e la Fondazione E.Mach perfezionata in data 25 marzo 2008.

Mey Cos

Az